



La **FIAT 600 Multipla** era stata progettata dall'ing. *Dante Giacosa*, venendo presentata il 14/01/1956 al *XXXIX Salone di Bruxelles*, risulta un'antesignana del concetto di monovolume e resta un esempio di design innovativo, divenuto una classica espressione dell'*Italian way of life*. Un'accattivante grafica pubblicitaria esprime un modo di vivere ritenuto a quel tempo ideale, coi genitori che occupano i sedili anteriori, mentre i nonni badano al nipotino su quelli posteriori di ... un'utilitaria, con lo spazio che serve a trasportare un bagaglio apprezzabile.

L'Italian way of life e il Made in Italy consentono ancora un vantaggio commerciale? Pare proprio di sì...

La novella della L. n. 206/2023 - "Disposizioni organiche per la selezione, promozione e tutela del *Made in Italy*"

Quando la **valutazione AAA** (c.d. tripla A)¹ era, per i consumatori, ancora un'illustre sconosciuta, come pure le agenzie di rating (*Standard & Poor's*, *Moody's* e *Fitch*, le più note) che giudicano l'affidabilità di un'economia mondiale globalizzata, finanziaria ed estremamente volatile, tanto da risultare talvolta effimera, v'era già un'altra sigla, che contrassegnava, per convenzione, 4 settori economici, solidi e sempre in crescita, in cui il nostro Paese eccelleva. Le (4) lettere **AAAA** contraddistinguevano, allora come oggi, altrettanti fondamentali settori produttivi, che rendevano appetibile il **Made in Italy** dal secondo dopoguerra: **Abbigliamento**, **Arredamento**, **Agroalimentare** e **Autovetture**. L'insidia della contraffazione non è mai mancata, ma si è da ultimo reso necessario fronteggiare un'agguerrita e subdola attività di falsificazione, operata anche da imprenditori italiani, che hanno delocalizzato all'estero le proprie attività produttive, mentre non vogliono rinunciare al vantaggio commerciale rappresentato dal **Made in Italy**². Attualmente con il *Made in Italy* viene in considerazione e riceve tutela, sotto il profilo della genuinità del segno (segni mendaci), la buona fede del consumatore che ritenga di acquistare un prodotto materialmente lavorato nel nostro Paese,

mentre attraverso il marchio registrato³ la tutela agisce in via principale e diretta, attribuendo rilievo alla pubblica fede. Le principali violazioni che si configurano sono pertanto le seguenti:

- *false indicazioni* qualora venga apposto il “*Made in Italy*” su merci e prodotti non originari del nostro paese, ai sensi delle disposizioni doganali Ue sull’origine, fattispecie che ora può assumere un rilievo pubblicistico ulteriore, anche come *Carta valori*⁴;
- *fallaci indicazioni* attraverso l’utilizzo di segni, simboli, figure e quant’altro possa far ritenere la provenienza dal nostro paese, anche qualora sia indicata l’origine o la provenienza estera di prodotti o merci, che presentino caratteristiche, intrinseche o estrinseche, potenzialmente ingannatrici per un consumatore finale.

Tali (penalmente rilevanti ex art 517 Cp e art. 4, c. 3, l. n. 350/2003) potendo essere integrate attraverso una *condotta commissiva*, realizzata anche attraverso l’uso, fallace o fuorviante, di marchi aziendali (da un produttore nazionale che abbia delocalizzato tutta o parte della propria produzione all’estero), ai sensi della disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli, astrattamente idonee a trarre in inganno l’utente, perché non criticamente valutabili, da parte di un consumatore mediamente informato e libero.

Tali (penalmente rilevanti ex art. 517 Cp e art. 4, c. 3, l. n. 350/2003) potendo essere integrate con una *condotta commissiva*, realizzata attraverso l’uso: ... di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei cc 1 e 2; il reato non si configura però allorché un prodotto sia stato realizzato all’estero, ma con la dicitura *Italian design* su progetto italiano.

Tali (rilevanti come illecito amministrativo art. 4, c. 49 bis, l. n. 350/2003) trovano invece il loro presupposto in una *condotta omissiva*, integrata dalla mancanza di un’indicazione del luogo di produzione che induca a ritenerlo in Italia, salvo quanto esplicitamente previsto per l’uso del marchio, da parte del titolare o licenziatario; la merce è suscettibile quindi di fermo amministrativo in Dogana⁵, pure ove una genuina origine “imprenditoriale” non renda applicabile il rimedio penale (ex art. 4, c. 49, l. cit), perché è irrilevante ai fini dell’art. 3 dell’*Accordo di Madrid* (1981)⁶. Ne risulta una tutela rafforzata e bivalente, del *Made in Italy* e del consumatore.

La novella della L. n. 206/2023 - “*Disposizioni organiche per la selezione, promozione e tutela del Made in Italy*” reca, da ultimo, importanti novità per l’attività anticontraffazione e prevede tra l’altro: *Registrazione di marchi per i luoghi della cultura* (Art. 22.), *Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale* (Art. 23.), *Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale* (Art. 26.), *Creatori digitali* (Art. 27.), *Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio* (Art. 40.), *Contrassegno per il made in Italy* (Art. 41.), *Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici* (Art. 42.), *Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici* (Art. 45.), *Blockchain per la tracciabilità delle filiere* (Art. 47.), *Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*⁷ (Art. 49.), *Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte*⁸ (Art. 51.), *Modifica all’articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (Art. 52.), *Modifiche all’articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro*⁹ (Art. 53.), *Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione* (Art. 56.), *Modifica all’articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro*¹⁰ (Art. 54.), *Operazioni sotto copertura*¹¹ (Art. 55.).

Ne risultano modificate così, non solo le disposizioni di settore, ma anche quelle contenute nei codici (C.p. e Cp.p.) che hanno valenza generale e che necessitano però di specifica trattazione. ■

***Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza**

>Seguono le note

Note

- 1 - È il massimo rating** (miglior giudizio) assegnabile dalle società specializzate nel giudicare l'affidabilità di chi emette obbligazioni, utilizzato solo per i titoli più affidabili, con il minimo grado di rischio.
- 2 - L'Accordo di Madrid** (art. 3) risulta rigoroso, circa l'origine geografica del luogo di produzione e prevede: ove *"il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita"*, l'indirizzo o il nome sia ... *"accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci"*.
- 3 - La tutela agisce ordinariamente, in via principale e diretta, per il marchio, attribuendo rilievo alla pubblica fede.
- 4 -** La citata l. n. 206/2023 recante *"Disposizioni organiche per la selezione, promozione e tutela del Made in Italy"* (Titolo V, Tutela dei prodotti made in Italy, Capo I) ha infatti introdotto uno *speciale Contrassegno* (Made in Italy), per prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta (art. 41), di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione Made in Italy, fuori dei casi previsti e consentiti.
- 5- Possono essere sanate**, sotto il profilo amministrativo, tanto le false, quanto le fallaci indicazioni di provenienza o di origine, sino a al momento in cui i prodotti o le merci siano stati immessi in libera pratica (doganale): la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci, attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura *"Made in Italy"*; le fallaci indicazioni apposte sulle merci, eseguendo l'asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana
- 6 -** Tale Accordo pone particolare attenzione sull'origine geografica e quindi sul luogo di produzione; pure nell'ipotesi in cui ... *"il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita"*, ... è necessario quindi che l'indirizzo o il nome sia comunque *"accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci"*.
- 7 - 1.** All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: *«articoli 473 e 474,»* sono inserite le seguenti: *«517-quater,»* (ndr estensione competenze Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo).
- 8 - 1.** Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: *«100»* è sostituita dalla seguente *«300»*;
- b) al comma 8, secondo periodo, le parole: *«destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo»* sono sostituite dalle seguenti: *«interamente versate all'ente locale competente»*.
- 9 - 1.** All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3-bis è sostituito da seguente:
«3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;
- b) al comma 3-ter:
- 1) al primo periodo, le parole: *«può procedere»* sono sostituite dalla seguente: *«procede»* e dopo le parole: *«merci contraffatte»* sono inserite le seguenti: *«o usurpative»*;
- 2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: *«La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364»*.
- 10 - 1.** Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso»*.
- 11 - 1.** Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: *«473, 474,»* è inserita la seguente: *«517-quater,»*.